

Newsletter

White Collar Crimes & Business Integrity

Incidente ferroviario di Viareggio: la Cassazione conferma la giurisdizione italiana per gli illeciti ex D.lgs. 231/2001 anche in relazione a enti di diritto estero.

La Cassazione penale annulla (senza rinvio) - perché il fatto non sussiste - la condanna pronunciata nei gradi di merito nei confronti di tutte le società coinvolte ex D.lgs. 231/2001, comprese due società tedesche ed una austriaca operanti nel campo dei trasporti su rotaia, nella vicenda dell'incidente ferroviario di Viareggio. Tuttavia, la S.C. non dichiara l'improcedibilità per difetto di giurisdizione, ribadendo la legittimazione del giudice italiano a conoscere dell'illecito anche in relazione agli enti con sede principale o esclusiva all'estero.

La sentenza della Cassazione penale n. 32899/2021, depositata lo scorso 6 settembre, sul caso dell'incidente ferroviario di Viareggio - profili di applicazione *cross border* del D.lgs. 231/2001.

La complessa vicenda dell'accertamento giudiziario relativo all'incidente ferroviario di Viareggio, accaduto la notte del 29 giugno 2009 e in cui 32 persone hanno trovato la morte e circa un centinaio sono rimaste ferite, assume notevole rilevanza sotto molteplici aspetti. Uno tra i profili giuridici meritevoli di attenzione, discusso in dottrina ma che sinora ha trovato episodico approfondimento da parte della giurisprudenza, attiene alla disciplina che il legislatore ha inteso delineare per l'ipotesi di illecito amministrativo ex D.lgs. 231/2001 commesso in Italia nell'interesse o a vantaggio di enti che hanno sede principale o esclusiva all'estero.

Il tema dell'applicabilità 'extraterritoriale' della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 è stato oggetto di una precedente *Newsletter* del 24 settembre 2020: "*Novità sull'applicazione cross-border del Decreto 231: il reato delle società italiane all'estero e delle società straniere in Italia*"¹. Si rinvia a questa *Newsletter* per considerazioni che attengono anche alla responsabilità di società italiane in relazione a reati commessi all'estero, nonché per alcune indicazioni operative che risultano quanto mai valide e attuali alla luce della recente pronuncia della Cassazione sull'incidente ferroviario di Viareggio.

¹ Disponibile al seguente link: <https://www.chiomenti.net/approfondimenti/newsletter-novit-sull-applicazione-cross-border-del-decreto-231-il-reato-delle-societ-italiane-all-estero-e-delle-societ-straniere-in-italia>.

CHIOMENTI

Con la sentenza n. 32899/2021, depositata lo scorso 6 settembre, la Quarta Sezione penale della Cassazione (Pres. Fumu, Est. Doverè) si è pronunciata sulle responsabilità penali ed ex D.lgs. 231/2001 ascritte ad individui e società, di diritto italiano ed estero, in relazione al tragico incidente in questione. Come noto, due importanti pronunce di merito, rispettivamente adottate nel 2018 dal Tribunale di Lucca e nel 2019 dalla Corte d'Appello di Firenze, avevano condannato – insieme a primarie società italiane – anche due società tedesche ed una austriaca operanti nel campo dei trasporti su rotaia, per l'illecito di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 (*"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*). Mentre la condanna alle sanzioni pecuniarie era stata ridotta dalla Corte d'Appello, quest'ultima aveva escluso che le sanzioni interdittive pronunciate in primo grado dovessero trovare applicazione.

Nel caso in esame la Cassazione ha escluso che sia configurabile l'aggravante della *"violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*, con conseguente insussistenza dell'illecito previsto dall'art. 25-septies D.lgs. 231/2001, il quale, come noto, configura un'ipotesi di responsabilità dell'ente solo ove i reati-presupposto di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, la Cassazione ha annullato senza rinvio (dunque in via definitiva) la condanna pronunciata nei confronti degli enti per l'illecito di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 con formula *"perché il fatto non sussiste"*.

Al contempo la Cassazione si è espressa su una questione pregiudiziale – che ha rigettato – attinente alla riconoscibilità della giurisdizione italiana per fatti commessi sul territorio nazionale da enti che non hanno in esso alcuna sede. Diversamente, ove la questione fosse stata accolta, la Corte avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione e l'annullamento della condanna per improcedibilità dell'azione nei confronti degli enti stranieri.

Nel confermare la sussistenza della giurisdizione italiana la Cassazione opera alcune importanti precisazioni rispetto all'impianto motivazionale della Corte di Appello e alle censure avanzate dalle difese dei ricorrenti, inoltre apporta considerazioni aggiuntive agli argomenti che in precedenza erano stati espressi dai medesimi giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 11626/2020, imp. Calò) a sostegno dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001 agli enti stranieri.

In primo luogo, la Suprema Corte precisa che l'art. 1 co. 3 D.lgs. 231/2001 è una norma relativa alla 'legittimazione' degli enti ad essere considerati responsabili, e non inerente alla giurisdizione, pertanto da non prendere in considerazione in termini di inclusione o meno degli enti stranieri nello spettro applicativo del D.lgs. 231/2001. Rilievi critici, al contempo, sono mossi alla rilevanza dell'interpretazione congiunta dell'art. 34 D.lgs. n. 231 e dell'art. 1 c.p.p. ai fini del radicamento della giurisdizione italiana su tutti i fatti commessi in Italia. Le norme che fondano la giurisdizione del giudice italiano, ribadisce la Corte, sono contenute nel Codice penale; dirimente, in particolare, è l'art. 6 c.p.

Effettuate queste iniziali precisazioni, la Cassazione richiama e fa propria l'interpretazione della disciplina del D.lgs. 231/2001 contenuta nella 'sentenza Calò' (Cass. Sez. VI sent. n. 11626/2020, cit.), giudicando condivisibili gli argomenti e le conclusioni alle quali la medesima è pervenuta. In particolare, la Corte riprende gli argomenti già sostenuti in quella pronuncia, a partire da quelli di natura strettamente testuale, tali per cui:

CHIOMENTI

- la responsabilità dell'ente, sebbene concettualmente autonoma, è comunque anche 'derivata' dal reato presupposto, per cui non rileva che la colpa di organizzazione si sia radicata all'estero;
- l'art. 36 D.lgs. 231/2001 affida la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi al giudice penale competente a conoscere del reato presupposto;
- l'art. 38 D.lgs. 231/2001 predilige il *simultaneus processus* ai fini dell'accertamento del reato presupposto e dell'illecito amministrativo da esso derivante;
- l'art. 4 D.lgs. 231/2001 parifica ente e persona fisica (salvo il limite del *bis in idem* internazionale) in termini di operatività dei principi di obbligatorietà e territorialità della legge penale codificati agli artt. 3 e 6 del Codice penale.

Siffatta interpretazione, sostiene la Cassazione, è rafforzata anche da ulteriori elementi: da un canto, esigenze di difesa sociale nel reprimere reati realizzati in tutto o in parte in Italia, e, dall'altro, probabili *vulnus* al principio di uguaglianza qualora gli enti stranieri andassero esenti da responsabilità.

Avallata questa ricostruzione, la Corte ritiene altresì di volerla integrare con ulteriori ragioni di natura sostanziale; una di queste, in particolare, è ritenuta decisiva e discende da un'analisi sulla struttura dell'illecito dell'ente.

La Cassazione approfondisce la questione a partire da una lettura dell'illecito ex D.lgs. 231/2001 quale fattispecie complessa e composta da due elementi essenziali: il reato presupposto e la colpa di organizzazione. Tra gli elementi costitutivi dell'illecito sono poi annoverati il nesso causale tra colpa di organizzazione e reato presupposto, nonché l'immedesimazione organica c.d. 'rafforzata' (espressa, cioè, dalla compresenza della relazione organica e della relazione teleologica).

Per contro, è a più riprese posto in rilievo che l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente e la colpa di organizzazione, sul piano concettuale, non coincide con l'inesistenza di un idoneo ed efficace modello di organizzazione e gestione.

Sul punto la S.C. così si esprime: *"la colpa di organizzazione non si identifica con l'assenza del modello, mentre la corretta messa in campo di questo integra una presunzione legale di assenza di colpa di organizzazione. Ciò implica che l'assenza di un modello conformato all'archetipo valevole per la legislazione nazionale non è di ostacolo all'esclusione di una colpa di organizzazione quando 'l'organizzazione diligente' sia in altro modo dimostrata (né può l'accusa limitarsi a dimostrare la mancata adozione di un simile modello). Non si condivide, quindi, l'assunto secondo il quale il comportamento lecito dell'ente 'implica l'adozione di specifici modelli organizzativi'; ed ancora, dopo aver rimarcato che "nel sistema italiano l'adozione di specifici modelli è una causa di esclusione della responsabilità ma non costituisce un obbligo", i giudici concludono che "tale ricostruzione esclude ogni differenza di trattamento tra enti nazionali ed enti stranieri, abbiano o meno quest'ultimi la sede principale nel territorio dello Stato".*

In merito alla colpa di organizzazione la S.C. riprende una definizione, espressa in un precedente arresto (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 27735/2010, imp. Scarafia), secondo cui essa si sostanzia nel *"non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quelli realizzati; il riscontro un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo"*; ed in particolare la colpa di organizzazione dell'ente è assimilata alla funzione che la colpa svolge nel reato sia nello svolgere una funzione tipizzante quale elemento costitutivo del fatto tipico, sia nel costituire il 'nucleo' del giudizio di colpevolezza

CHIOMENTI

Nelle parole della S.C.: *“secondo le più aggiornate teoriche, questa [la colpa] è al contempo elemento costitutivo del fatto tipico, che è integrato dalla violazione della regola cautelare, ed elemento nucleo della colpevolezza, nel senso che la stessa violazione cautelare deve essere ‘colpevole’, ovvero rimproverabile”*.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione altresì conclude che *“risultano sufficientemente palesi le significative analogie che l’illecito dell’ente presenta con i reati colposi di evento (si consideri che è ormai affermazione ricorrente che il reato presupposto deve essere concretizzazione del rischio che doveva essere prevenuto dalle regole cautelari non implementate o non attuate correttamente)”*.

In conclusione, con questa seconda pronuncia (confermativa della ‘sentenza Calò’) con cui la S.C. si esprime sul quesito relativo alla fonte della giurisdizione nazionale per gli illeciti commessi sul territorio italiano da parte di enti di diritto straniero, la Cassazione mantiene l’attribuzione di un rilievo centrale all’elemento costitutivo dell’illecito dell’ente rappresentato dal reato presupposto, il che la conduce a ritenere che *“il luogo di commissione dell’illecito dell’ente è quello in cui si è verificato il reato presupposto”*, e non quello dove si è radicata la colpa di organizzazione.

Contatti

Prof. Avv. Stefano Manacorda

Of Counsel – Chiomenti
White Collar Crimes & Business Integrity
T. +39 06 4662 2243
stefano.manacorda@chiomenti.net

Avv. Giulia Sassaroli

Associate – Chiomenti
White Collar Crimes & Business Integrity
T. +39 06 4662 2465
giulia.sassaroli@chiomenti.net

Avv. Martina Cupella

Associate – Chiomenti
White Collar Crimes & Business Integrity
T. +39 06 4662 2875
martina.cupella@chiomenti.net